



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 32 del 07-06-2019	
OGGETTO:	ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 44 COMMA 2 BIS DEL D.L. 189/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 2-BIS COMMA 29 DEL D.L. N. 148 DEL 16.10.2017 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 172 DEL 04.12.2017

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **SETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **11:00 e ss.** presso la sede Comunale, si è riunito in assemblea il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica Ordinaria in Prima convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge.

Risultano **PRESENTI** e **ASSENTI**:

N.	COGNOME NOME	INCARICO ISTITUZIONALE	PRESENZA
1.	D'ANGELI FRANCA	SINDACO	PRESENTE
2.	PETRUCCI STEFANO	VICESINDACO	PRESENTE
3.	DEL MARRO GABRIELLA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	VALENTINI ANTONIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	DI GIAMMARINO DANTE	CONSIGLIERE	PRESENTE
6.	LALLI ABRAMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	VOLPETTI CORRADO	CONSIGLIERE	PRESENTE
8.	GUERRINI BENEDETTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	NIGRO FRANCESCO ANSELMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10.	CALCIOLI PAOLA	CONSIGLIERE	PRESENTE
11.	DE SANTIS MARIO	CONSIGLIERE	PRESENTE

Totale **PRESENTI** n. 11 Totale **ASSENTI** n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il Sindaco **Franca D'Angeli**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Serena De Luca.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che in data 24.08.2016 un evento sismico di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato danni ancora più significativi;

che il Comune di Accumoli risulta uno dei comuni più colpiti come riscontrabile dalla tabella dei comuni colpiti dal sisma allegata al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del tessuto socio - economico e commerciale di Accumoli;

PRESO ATTO

che la situazione di emergenza ha determinato un significativo aggravio del lavoro e del carico di responsabilità imputabili al Sindaco e agli assessori;

che coerentemente con quanto disposto dall'art 44 co. 2-bis del D.L. n. 189/2016 **per un periodo di anni uno** decorrenti dall'entrata in vigore della norma, nella versione originaria disponeva che *"in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa", è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale";*

RILEVATO

che il comma 29 dell'art. 2-bis del D.L. n. 148 del 16.10.2017 come convertito con modificazioni con legge n. 172 del 04.12.2017 ha modificato il sopra citato art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 aumentando la durata della disposizione da uno a due anni;

che il comma 1 lett. b) art. 15 del D.L. n. 55 del 29.05.2018 come convertito con modificazioni con legge n. 89 del 24.07.2018 ha ulteriormente modificato il sopra citato art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 aumentando la durata della disposizione da due a tre anni;

che, dunque, il novellato art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 dispone che *"In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa", è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti."*;

CONSIDERATO

che a causa degli eventi calamitosi l'amministrazione del Comune di Accumoli risulta tuttora impegnata a tempo pieno nella gestione dell'emergenza;

RITENUTO

di voler provvedere a determinare le indennità degli amministratori del Comune di Accumoli in base al citato art. 44 comma 2 bis per tre ulteriori anni così come consentito dalla normativa sopra richiamata;

PRESO ATTO

che la effettiva individuazione dell'indennità spettante agli amministratori locali è stata disposta con D.M. n. 119/2000;

che, successivamente, l'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha disposto una decurtazione del 10% dei compensi degli amministratori come definiti dal D.M. n. 119/2000;

che tale decurtazione è da considerarsi strutturale, come chiarito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 1 /CONTR/2012;

che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'art. 61 comma 10 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 133/2008, ha disposto un'ulteriore riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008) per i comuni che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità;

che la disciplina del patto di stabilità è stata medio tempore sostituita dalla disciplina del pareggio di bilancio, estesa a tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli per i quali non si applicava la precedente disciplina vincolistica del patto di stabilità;

TENUTO CONTO

che questo ente è in regola con la disciplina vincolistica del pareggio di bilancio e che, pertanto, non trova applicazione la ulteriore decurtazione del 30% prevista per le indennità degli amministratori dal sopra richiamato art. 61 comma 10 del D.L. n. 112/2008 e ss.mm.ii.;

RILEVATO,

inoltre, che il D.L. n. 78/2010 è intervenuto a disciplinare nuovamente la materia prevedendo, al comma 7 dell'art. 5, ulteriori decurtazioni alle indennità degli amministratori locali (nella misura minima del 3% per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e del 7% per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti), rinviandone la concreta attuazione ad apposito decreto del Ministro dell'Interno il quale, tuttavia, non è ancora stato adottato;

che tale decurtazione non trova comunque applicazione per gli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

CONSIDERATO,

dunque, che deve ritenersi vigente il meccanismo di determinazione dei compensi di cui al D.M. 119/2000 diminuiti del 10% ad opera dell'art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005 (in tal senso Corte dei Conti – sez. Riunite – deliberazione n. 1/contr/2012);

PRESO ATTO

che il D.M. n. 119/2000 prevede che, con riferimento ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti, al vicesindaco sia attribuita un'indennità pari al 55% dell'indennità del sindaco, e agli assessori un'indennità pari al 45% (ferme restando le eventuali decurtazioni previste per gli assessori titolari di rapporti di lavoro in subordinazione a tempo indeterminato);

RITENUTO

in applicazione della normativa sopra citata e per le ragioni sopra espresse, di determinare l'indennità di funzione del Sindaco, del vice Sindaco e degli assessori nella seguente misura seguente:

€ 3.098,74 (importo base come da Tabella A allegata al d.m. 119/2000 dell'indennità del sindaco per comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti)

INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO

€ 2.788,86 (importo decurtato del 10% in applicazione dei vincoli di cui all'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266)

INDENNITA' VICE SINDACO

€ 1.533,87 (pari ad € 2.788,86 x 55%)

INDENNITA' ASSESSORI

€ 1.254,98 (pari ad € 2.788,86 x 45%)

PRESO ATTO

infine, che la durata della deroga è stabilita in anni tre decorrenti dall'entrata in vigore della disposizione;

che la disposizione è entrata in vigore in data 11 aprile 2017 e che, pertanto, la durata della deroga non potrà superare la data del 10 aprile 2020;

ACQUISITI

i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

INTERVENUTO il consigliere De Santis, il quale si rivolge al Segretario Comunale per sapere se l'importo delle indennità possa essere o meno oggetto di diminuzione e della dott.ssa Serena De Luca, cui il Sindaco concede la parola, che spiega sia una facoltà degli amministratori;

Con la seguente votazione

Presenti: 11

Assenti: 0

Favorevoli: 8

Contrari: 0

Astenuti: 3

DELIBERA

1. Di determinare le indennità del Sindaco e degli assessori del Comune di Accumoli, in applicazione di quanto previsto dall'art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. per la durata di anni tre dall'entrata in vigore della norma;

INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO

€ 2.788,86 (importo decurtato del 10% in applicazione dei vincoli di cui all'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266)

INDENNITA' VICE SINDACO

€ 1.533,87 (pari ad € 2.788,86 x 55%)

INDENNITA' ASSESSORI

€ 1.254,98 (pari ad € 2.788,86 x 45%)

2. Di demandare al responsabile dell'area II il compimento delle attività e degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Successivamente, con la seguente separata votazione:

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Oggetto: **ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 44 COMMA 2 BIS DEL D.L. 189/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 2-BIS COMMA 29 DEL D.L. N. 148 DEL 16.10.2017 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 172 DEL 04.12.2017**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere **Favorevole** di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Accumoli, li 03-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Serena De Luca

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Accumoli, li 03-06-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Economica e Tributi
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO
F.to Franca D'Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena De Luca

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 25-06-2019 al 10-07-2019

N. Reg. 593

Lì, 25-06-2019

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena De Luca

E' copia conforme all'originale

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena De Luca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il 07-06-2019 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4,

D.Lgs 267/2000

Lì, 07-06-2019

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena De Luca